



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 331/08.11 del 7-1-2009

Oggetto: Contratti della P.A. – – Indennizzo per arricchimento senza causa a seguito di incarico professionale conferito in violazione di procedure di individuazione del contraente

Incarico professionale svolto a seguito di conferimento illegittimo - arricchimento senza causa. Ipotesi.

I -La violazione dell'art. 17, comma 2 lett. b) della l. n. 109/1994, per l'avvenuta nomina di professionisti da parte del RUP piuttosto che del sindaco, si traduce in un vizio di incompetenza relativa che non comporta la **nullità** del conferimento dell'incarico ma soltanto la sua annullabilità o da parte della stessa amministrazione che l'ha adottato o, in sede giurisdizionale, da parte di altro soggetto interessato.

II- In caso di inesistenza giuridica del contratto di incarico professionale (ad esempio per mancanza di forma scritta, o annullamento del provvedimento di affidamento) la costante giurisprudenza (cfr. per tutte Cass., sez. I, 18-06-2008, n. 16596) ammette che il prestatore d'opera possa espletare azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. previo riconoscimento da parte dello stesso committente dell'utilità della prestazione professionale.

III – Nel caso di affidamento di incarico professionale senza pubblica gara si configura una violazione delle disposizione che disciplinano il procedimento di individuazione del contraente, ed una nullità del contratto per contrasto con norme imperative (C. Stato, sez. VI, 19-06-2001, n. 3246). Tale causa di nullità del contratto può dar luogo secondo un orientamento giurisprudenziale taluna giurisprudenza (pur formatosi in relazione alla violazione dell'art. 35 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 in tema di obbligo di copertura finanziaria di ogni provvedimento di spesa dell'ente locale) *“la violazione delle norme che regolano la formazione del negozio fanno venir meno il rapporto di immedesimazione organica tra l'amministrazione e il funzionario con la conseguenza che il contratto conserva validità limitatamente al privato e al funzionario per qualsiasi effetto di legge”* (cfr. in tal senso Cass., sez. III, 14-11-2003, n. 17257). Va segnalato, peraltro, che con recente sentenza (Cass., sez. I, 05-05-2008, n. 11031) l'impossibilità di esperire l'azione di arricchimento nei confronti dell'amministrazione appaltante nel caso di violazione delle norme imperative che impongono l'esperimento della gara è stata limitata all' ipotesi in cui in tale omissione sia configurabile come fattispecie di reato.

-

